

Sentenza, Cassazione civile, Sezione Terza, Dott. SALME' Pres., Dott. AMBROSIO rel., 02 dicembre 2014, n. 25430

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME' Giuseppe - Presidente ,
Dott. AMBROSIO Annamaria - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28893/2008 proposto da:

F.P. (OMISSIS), G.M.P. (OMISSIS)

- RICORRENTI -

contro

BANCA SPA
FINANCE SPA (OMISSIS)

- CONTRORICORRENTI -

e contro

ALTRA BANCA SPA;

- INTIMATA -

avverso la sentenza n. 3670/2008 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 18/02/2008, R.G.N. 97363/2003;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nella procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Roma ai danni di F.P. e G.M. - nella quale erano fatti valere diversi crediti di FINANCE S.p.A. e della ALTRA BANCA S.p.A., fondati su **decreti ingiuntivi definitivi**, un credito di BANCA S.p.A. derivante da mutuo fondiario, nonché un credito di FINANCE S.p.A. derivante da saldo passivo di c/c bancario - con ricorso in data 10.03.2003 i debitori esecutati proponevano opposizione all'esecuzione, contestando l'applicazione di interessi anatocistici e usurari.

Nella fase di merito dell'opposizione si costituivano sia FINANCE S.p.A., con il patrocinio di diversi procuratori in ragione dei diversi crediti per cui procedeva, sia BANCA S.p.A. per resistere all'opposizione; mentre rimaneva contumace la ALTRA BANCA S.p.A. .

Esaurita l'istruttoria anche con l'espletamento di c.t.u. contabile per verificare i conteggi dei creditori, con sentenza n. 3670 in data 18.02.2008 il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione, così determinando l'ammontare dei crediti per cui si poteva procedere esecutivamente:

in Euro 70.024,04 il credito di FINANCE S.p.A. fondato su decreto ingiuntivo emesso in data 17.09.1983;
in Euro 9.268,64 il credito di FINANCE S.p.A. fondato su decreto ingiuntivo emesso in data 17.10.1984;

in Euro 71.131,21 il credito di ALTRA BANCA S.p.A. fondato su decreto ingiuntivo emesso in data 01.07.1983;

in Euro 3.873,43 il credito di FINANCE S.p.A. fondato su contratto di c/c bancario;

in Euro 57.571,04 il credito fondato su mutuo fondiario di BANCA S.p.A.

condannava, quindi, gli opposenti al pagamento delle spese processuali.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione F. P. e G.M.P., svolgendo due motivi.

Hanno resistito, depositando ognuna controricorso, sia FINANCE S.p.A., nella qualità di mandataria di (omissis), sia BANCA S.p.A..

Nessuna attività difensiva è stata svolta anche in questa sede da ALTRA BANCA S.p.A. .

Sono state depositate memorie da parte dei ricorrenti e di BANCA S.p.A. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Per quanto emerge dalla decisione impugnata, i crediti, esecutivamente azionati da FINANCE S.p.A. e dalla ALTRA BANCA S.p.A. e oggetto di contestazione da parte degli esecutati, erano fondati su decreti ingiuntivi non opposti e, quindi, divenuti definitivi; mentre il credito vantato da BANCA S.p.A. derivava da mutuo fondiario; infine altro credito, fatto valere da FINANCE S.p.A., derivava da contratto di conto corrente bancario.

Il Tribunale - premesso che quest'ultimo credito non era stato oggetto di contestazione nell'atto introduttivo del giudizio, risultando inammissibili le censure tardivamente proposte al riguardo - ha ritenuto infondate le contestazioni svolte da parte ricorrente in punto di anatocismo e usurarietà degli interessi, osservando, quanto ai crediti derivanti da decreti ingiuntivi, che le censure incontravano la preclusione del giudicato e, quanto all'altro credito derivante da mutuo fondiario, che l'anatocismo era previsto dall'art. 161, comma 6 del T.U.B. e, precisando, altresì, relativamente alla dedotta usurarietà degli interessi, che non era applicabile retroattivamente la normativa di cui alla L. n. 108 del 1996, alla luce dell'interpretazione autentica di cui al D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1.

2. Il ricorso - avuto riguardo alla data della pronuncia della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009) - è soggetto, in forza del combinato disposto di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2 e della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, alla disciplina di cui all'art. 360 c.p.c. e segg. come risultanti per effetto del cit. D.Lgs. n. 40 del 2006. Si applica, in particolare, l'art. 366 bis c.p.c., stante l'univoca volontà del legislatore di assicurare l'ultra-attività della norma (ex multis, cfr. Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194), a tenore della quale, nei casi previsti dall'art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l'illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto; mentre la censura prevista dall'art. 360 c.p.c., n. 5, deve concludersi o almeno contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), da cui risulti "la chiara indicazione" non solo del fatto controverso, ma anche, se non soprattutto, la "decisività" del vizio.

2.1. Con il **PRIMO MOTIVO** di ricorso si denuncia illegittimità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione al rigetto delle domande proposte con il ricorso in opposizione all'esecuzione; illegittimità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e/o falsa applicazione della L. 7 marzo 1996, n. 108, in combinato disposto con la L. n. 24 del 2001, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2; illegittimità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero l'efficacia spiegata dallo *ius superveniens*.

Con i quesiti conclusivi si chiede a questa Corte di dire:

- a) "se gli interessi maturati in un contratto di mutuo a tasso variabile possano essere *legittimi se superiori alle soglie introdotte dalla normativa sull'usura, tempo per tempo rilevante, per il solo fatto di essere stati anteriormente pattuiti all'imperativa norma sull'usura, ma soprattutto se possono ritenersi efficaci ed esigibili per lo stesso motivo, seppure superiori ai limiti introdotti dalla normativa imperativa sopravvenuta*";
- b) "se la maturazione degli interessi, *pur determinata da un titolo giudiziale passato in giudicato, possa ritenersi svincolata dalla disciplina sopravvenuta restrittiva, nel senso che la maturazione debba avvenire nel rispetto della disciplina antiusura indipendentemente da quanto risulta dal decreto ingiuntivo*";
- c) "se gli interessi liquidati in decreti ingiuntivi, *coperti da giudicato, tutti emessi anteriormente alla L. n. 108 del 1996, debbano essere adeguati alle soglie di legge pubblicate a partire dal 2/4/97, nel caso di esubero ovvero sanzionati ex art. 1815 c.e. comma 2*".

2.2. Con il SECONDO MOTIVO di ricorso si denuncia illegittimità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione alle risultanze della c.t.u. e alle ripercussioni di queste sulle domande proposte; illegittimità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e/o falsa applicazione di norme regolamentari del processo, violazione degli artt. 615, 616 e 112 c.p.c..

Con il quesito conclusivo si chiede a questa Corte di dire: "se, in presenza di un ricorso in opposizione all'esecuzione, proposto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il Giudice debba eseguire l'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata degli opposti creditori con riferimento alla data dell'opposizione, come richiesto dal ricorrente in opposizione, ovvero alla data successiva in cui venga depositata l'eventuale CTU ordinata e dica, quindi, la Ecc.ma Corte adita se tale comportamento costituisca violazione dell'art. 112 oltre che degli artt. 615 e 616 c.p.c.".

3. Prima di ogni altra considerazione si rileva che i motivi di ricorso (e i relativi quesiti) non ripropongono la questione dell'anatocismo; neppure è attinta dal ricorso la parte della decisione, in cui è stata rilevata l'inammissibilità delle contestazioni tardivamente svolte da parte opponente con riguardo al credito di FINANCE S.p.A. fondato su contratto di conto corrente (cfr. pagg. 4 e 5 della decisione impugnata), con la conseguenza che, in parte qua, la sentenza del Tribunale è passata in giudicato.

3.1. Ciò precisato, il primo motivo è, per una parte, inammissibile e, per altra, manifestamente infondato.

3.1.1. Innanzitutto il motivo, denunciando plurime violazioni di legge e vizio motivazionale, richiedeva l'esposizione di specifici e distinti quesiti, ognuno rispondente alla dedotta doglianza, soddisfacendo in tal modo l'esigenza di chiarezza e specificità richieste per la formulazione dei quesiti. E' infatti inammissibile la congiunta proposizione di doglianze ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, salvo che non sia accompagnata dalla formulazione, per il primo vizio, del quesito di diritto, nonché, per il secondo, dal momento di sintesi o riepilogo, in forza della duplice previsione di cui all'art. 366 bis c.p.c. (Cass. 20 maggio 2013, n. 12248).

Orbene il motivo all'esame è corredato da tre quesiti, che sotto il profilo formale si presentano espressamente formulati come "quesiti di diritto" e, soprattutto, sotto il profilo contenutistico, sono privi sia dell'indicazione del fatto controverso, sia del vizio specificamente denunciato (omissione, insufficienza, contraddittorietà) e, correlativamente, delle "decisività" della pretesa inadeguatezza motivazionale; di conseguenza le censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, è inammissibile.

D'altra parte il motivo attinge questioni di diritto - segnatamente laddove individua "un fatto controverso" nella "efficacia spiegata dallo *ius superveniens*" (cfr. intestazione del motivo) - insuscettibili di sindacato sotto il profilo motivazionale. Invero il controllo della Cassazione sulla motivazione si riferisce alla sola giustificazione del giudizio di fatto, perché quello sul giudizio di diritto rientra nel citato art. 360, n. 3, anche

se non si deve trascurare che, quando investe la motivazione di diritto, il vizio può dare luogo alla sola correzione della decisione ai sensi dell'art. 384 dello stesso codice.

3.1.2. Sotto il profilo della violazione di legge il motivo è manifestamente infondato, laddove predica, in contrasto con principi acquisiti nella giurisprudenza di questa Corte, cui il Tribunale ha fatto corretto riferimento, l'applicazione retroattiva della L. n. 108 del 1996 e dei tassi soglia pubblicati a partire dall'anno 1997; e ciò nonostante - come emerge dalla stessa formulazione dei "quesiti" - sui crediti giudiziali fosse intervenuto il giudicato, per non essere stati opposti i decreti ingiuntivi emessi ad istanza delle banche procedenti (cfr. quesiti sub b e c) e sebbene il contratto di mutuo della BANCA SPA, risalisse a data antecedente a quella dell'entrata in vigore della norma di cui si postula l'applicazione (quesito sub a).

Al riguardo vanno ribaditi i seguenti principi, non offrendo il motivo ragione di discostarsene:

la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato dal giudicato, che si siano verificati successivamente alla formazione dello stesso. **Ne consegue che, in relazione ad un titolo esecutivo ormai formatosi, non può considerarsi fatto modificativo sopravvenuto la promulgazione della L. n. 108 del 1996, in quanto gli interessi pretesi con quel titolo non sono suscettibili di alcuna valutazione in termini di usurarietà alla luce dei criteri della legge sopravvenuta (Cass. 18 ottobre 2012, n. 17903); invero il mutamento del quadro giuridico di riferimento intervenuto successivamente al formarsi del giudicato è inidoneo ad incidere sull'efficacia della sentenza che abbia deciso in maniera definitiva la questione oggetto dell'intervento normativo, potendo assumere rilievo, a tal fine, solamente la modifica delle circostanze di fatto oggetto della controversia (Cass. 12 gennaio 2011, n. 544);**

e ancora, con specifico riferimento al credito derivante da mutuo fondiario: in tema di usura, e con riferimento a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della L. 7 marzo 1996, n. 108, la pattuizione di interessi ultra legali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso d'interesse diverso e superiore a quello legale, purchè ciò avvenga in forma scritta e sussistendo l'illiceità del negozio soltanto nel caso in cui si ravvisino gli estremi del reato di usura.

Conseguentemente, può ritenersi l'illiceità del contratto solo se ricorrano un vantaggio usurario, lo stato di bisogno del mutuatario e l'approffittamento di tale stato da parte del mutuante (Cass. 13 dicembre 2010, n. 25182).

Invero a seguito della norma di interpretazione autentica recata dal D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 24, i criteri fissati dalla disciplina, oggetto dell'interpretazione anzidetta, introdotta dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, in ordine alla determinazione del carattere usurario degli interessi, **non possono essere applicati a rapporti completamente esauriti prima della sua entrata in vigore**, senza che rilevi, in senso contrario, la pendenza di una controversia sulle obbligazioni derivanti dal contratto e rimaste inadempite, le quali non implicano che il rapporto contrattuale sia ancora in atto, ma solo che la sua conclusione ha lasciato in capo alle parti, o ad una di esse, delle ragioni di credito. (Cass. 22 aprile 2010, n. 9532).

2.1.3. E' il caso di aggiungere - con specifico riferimento all'unico credito non risultante da giudicato e, cioè, al credito derivante da mutuo fondiario - che sussiste un'ulteriore ragione di inammissibilità, per la parte in cui il motivo postula, non già la nullità, bensì **l'inefficacia sopravvenuta degli interessi superiori al tasso soglia per il periodo successivo all'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996** (cfr. ultima parte del quesito sub a).

Invero - escluso, per le considerazioni che precedono, che la questione possa porsi per "gli interessi liquidati in decreti ingiuntivi coperti da giudicato" (quesito sub c), risalenti, tutti, sia detto per inciso, ad epoca (1983/1984, cfr. pagg. 10/11 della sentenza) di gran lunga anteriore a quella di entrata in vigore della legge cit. - relativamente al contratto di mutuo fondiario occorre, in omaggio al principio di specificità del ricorso per cassazione, che parte ricorrente allegasse e dimostrasse di avere tempestivamente sollevato, negli esatti termini, detta questione giuridica, indicando anche in quale atto del giudizio di merito lo avesse fatto, con la conseguenza che, in difetto, incorre nel rilievo di inammissibilità per novità della censura.

E' il caso di aggiungere che, anche ove si ritenesse che dette censure erano implicitamente contenute nei motivi di opposizione, in quanto ne costituivano un possibile sviluppo logico-giuridico, il motivo di censura non si sottrarrebbe al rilievo di difetto di specificità, atteso che sarebbe stato, comunque, necessario che parte ricorrente allegasse e dimostrasse, attraverso la specifica indicazione degli atti su cui la censura si fonda ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 6, che il rapporto di mutuo fondiario non si era ancora esaurito al momento dell'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996; il che non può certo desumersi dalla mera indicazione della data di stipula del mutuo (risalente, per quanto riferito a pag. 3 del ricorso, alla data del 7.10.1976 e, quindi, ad oltre un ventennio antecedente all'introduzione dei tassi-soglia).

Si rammenta che "indicare" un documento nei termini di cui all'art. 366 n. 6 cit. significa, necessariamente, non solo specificare gli elementi che valgono ad individuarlo e quindi, trascriverlo almeno nelle parti significative, ma anche dire dove è rintracciabile nel processo, comportando l'inosservanza anche di uno soltanto di tali oneri (entrambi inevasi nella specie) l'inammissibilità del motivo di ricorso.

La genericità delle allegazioni a sostegno della censura si rispecchia, del resto, nella genericità del quesito all'uopo formulato (sub a), che accorpa due distinte questioni - quella della illegittimità e quella della sopravvenuta inefficacia degli interessi - e, segnatamente con riguardo alla seconda, non contiene alcuna indicazione sui presupposti di fatto della pretesa (quali avrebbero dovuto essere accertati in sede di merito, con riguardo allo svolgimento del rapporto in data successiva all'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996, ai tassi praticati in relazione alle "soglie" vigenti tempo per tempo ecc.), difettando, in tal modo, della critica pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

4. Il secondo motivo è inammissibile.

Innanzitutto - richiamato quanto già rilevato sub 3.1.1. con riguardo al precedente motivo - si osserva che anche il presente motivo, ad onta della contestuale deduzione di plurime violazioni di legge e del vizio motivazionale, è privo del "momento di sintesi" richiesto dell'art. 366 c.p.c., u.p., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.

Inoltre la censura di violazione di legge non è articolata in maniera conforme ai canoni di cui all'art. 366 bis c.p.c., perchè il motivo si conclude con un quesito plurimo e, quindi, non in linea con la norma di riferimento, che avrebbe richiesto la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati (cfr. Cass., Sez. un., 9 marzo 2009, n. 5624; Cass., Sez. un., 31 marzo 2009, n. 7770). Il suddetto quesito, peraltro, neppure postula l'enunciazione di un principio di diritto, rimettendo a questa Corte di esprimere valutazioni attinenti al caso concreto circa l'esistenza o meno di violazioni di legge disparate, quali quelle di cui agli artt. 112, 615 e 616 c.p.c..

In conclusione l'esame complessivo dei motivi comporta il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Cassazione civile, Sezione Terza, Dott. SALME' Pres., Dott. AMBROSIO rel., 02 dicembre 2014, n. 25430

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore di ognuna delle parti resistenti in Euro 7.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2014

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS